



CONVENZIONE

TRA

Il Politecnico di Milano, di seguito denominato anche Politecnico, con sede in Piazza Leonardo Da Vinci N. 32 C.A.P. 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Giovanni Azzone

E

l'Associazione Centro Formazione Professionale "G. Veronesi", con sede in Rovereto (TN) in Piazzale Orsi n. 1 C.A.P. 38068, Codice Fiscale 85003290229, P.IVA 00476230222, (in seguito indicata come Associazione C.F.P. Veronesi) rappresentata da rag. Marco Giordani, nato il 11/10/1941 a Villa Lagarina (TN), Presidente e legale rappresentante

PREMESSO

che la Associazione C.F.P. Veronesi intende istituire con il Politecnico un rapporto di collaborazione continua al fine di:

- A) contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati collaborando allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso il Politecnico di Milano, anche con l'istituzione di borse di studio secondo la normativa vigente;
- B) contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti ad innovazione tecnologica nei campi di propria competenza;
- C) mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro aggiornamento professionale attraverso opportuni contatti e collaborazioni con Strutture del Politecnico mediante corsi





del cui contenuto didattico il Politecnico sia garante;

- che il Politecnico, visto il D.P.R. n.382 dell'11/7/1980, artt. 27, 66 e 92, intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Iniziative/attività di cui al punto A) delle premesse.

Le iniziative ed attività di cui al punto A) delle premesse riguardano tutti gli Insegnamenti e tutte le Strutture del Politecnico di Milano.

Art. 2 – Modalità di svolgimento dell'attività.

L'Associazione C.F.P. Veronesi metterà a disposizione gratuitamente, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui al punto A), con particolare riguardo:

- allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- all'esecuzione di studi e ricerche a completamento delle attività didattiche;
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di progetto e laboratorio;
- all'organizzazione di visite di studenti e di gruppi di studenti;
- all'organizzazione di incontri e seminari anche presso il





Politecnico per approfondire temi specifici.

Art. 3 – Collaborazione tra Associazione C.F.P. Veronesi e Politecnico.

L' Associazione C.F.P. Veronesi e il Politecnico, ciascuno per la sua parte, favoriranno le collaborazioni nelle attività di cui ai punti B) e C) delle premesse.

Art. 4 – Comitato misto di Gestione.

Successivamente alla stipula della presente convenzione verrà costituito un Comitato misto di Gestione, con sede a Rovereto, con la funzione di:

- favorire e verificare l'attuazione della convenzione ed il rispetto di quanto in essa previsto;
- redigere una relazione annuale, da trasmettere ad ambedue i contraenti, sullo stato di attuazione della convenzione;
- valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche alla convenzione.

Il Comitato misto di Gestione e' costituito da n. 7 membri dei quali n. 4 nominati dalla Associazione C.F.P. Veronesi e n. 3 membri nominati dal Politecnico, che si daranno un regolamento.

Il Presidente del predetto Comitato è eletto, all'interno, dai membri stessi.

Il Comitato misto di Gestione si riunisce almeno 4 volte nel corso di ogni anno di validità della convenzione.

Art. 5 – Stipula di contratti specifici.

Per ogni iniziativa e/o attività della presente convenzione la





Associazione C.F.P. Veronesi e il Politecnico stipuleranno degli appositi contratti specifici che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente convenzione, regoleranno nel dettaglio il caso specifico.

Art. 6 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Il rinnovo della convenzione, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

Art. 7 – Sicurezza dei lavoratori.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività' attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima



dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni, e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 8 – Esclusione di oneri finanziari a carico del Politecnico

Dalla presente convenzione non conseguirà al Politecnico alcun onere finanziario. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie.

Art. 9 – Obblighi a carico dell'Associazione C.F.P. Veronesi.

Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

Art. 10 – Foro competente


Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente e' quello di Milano.

Art. 11 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dalla presente convenzione sono a carico dell'Associazione C.F.P. Veronesi.



C



La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione.


Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall’art.7 del D.Lgs. del 30/06/03 n. 196.

Milano,
- 1 OTT. 2013

POLITECNICO DI
MILANO

Associazione
C.F.P. “G. VERONESI”





Rettore pro-tempore
(Prof. Giovanni Azzone)



Il Presidente
(rag. Marco Giordani)

